Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 9 marzo 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 61 DEL 9 MARZO 1970:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1969, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(2082)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 13 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1970, registro n. 2 Difesa, foglio n. 169

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale.

Decreto luogotonenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 49. (Bollettino Ufficiale 1916, dispensa 73, pagina 4126):

PETRINI Terzo, da Castelnuovo di Val Cecina (Pisa), soldato.

Decreto luogotenenziale 1° luglio 1917, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1917, registro n. 52 Guerra, foglio n. 327. (Bollettino Ufficiale 1917, dispensa 50, pagina 4387):

PEDRAZZI Guido, da Broni (Pavia), tenente.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59 Guerra, foglio n. 292. (Bollettino Ufficiale 1917, dispensa 68, pagina 5782):

TUMMINELLO Michele, da Castelbuono (Palermo), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75 Guerra, foglio n. 2. (Bollettino Ufficiale 1918, dispensa 3, pagina 260):

FRANCOLINI Ferruccio, da Spoleto, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 93 Guerra, foglio n. 230. (Bollettino Ufficiale 1918, dispensa 40, pagina 3252):

RIVABELLA Mario, da Tortona (Alessandria), soldato.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(1427)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 gennaio 1970, n. 55.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Etiopia sui servizi aerei, concluso a Roma il 21 marzo 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'Etiopia sui servizi aerei, concluso a Roma il 21 marzo 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XV dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1970

SARAGAT

RUMOR — MORO — BOSCO — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Accordo tra l'Italia e l'Etiopia sui servizi aerei
(Roma, 21 marzo 1967)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE IMPERIAL ETHIOPIAN GOVERNMENT

The Government of the Italian Republic and the Imperial Ethiopian Government (hereinafter referred to as the « Contracting Parties ») having ratified the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the 7th of December 1944, and desiring to conclude an agreement for the purpose of establishing air services between their respective territories and beyond, have agreed as follows:

Article I

For the purpose of the present Agreement unless the context otherwise requires:

a) the term « The Convention » means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on December 7th, 1944, and includes any Annex adopted under article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Article 90 and 94 thereof;

b) the term « Aeronautical Authorities » means in the case of Italy the Ministry of Transport and Civil Aviation, Inspectorate General of Civil Aviation, and in the case of Ethiopia the Civil Aviation Administration and in both cases any person or body authorized to perform the functions at present exercised by the above mentioned authorities;

c) the term « designated airline » means an airline which one Contracting Party shall have designated, by written notification to the other Contracting Party, in accordance with Article III of the present Agreement, for the operation of air services on the routes specified in such notification;

d) the terms « territory », « air service », « international air services » and « stop for non-traffic purposes » shall have the meanings respectively assigned to them in Article 2 and 96 of the Convention.

Article II

1. — Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing air services on the routes specified in the Annex to the present Agreement (hereinafter respectively referred to as the « agreed services » and the « specified routes »).

The agreed services may be inaugurated immediately or at a later date subject to the provisions of Article III of the present Agreement.

2. — Subject to the provisions of the present Agreement, the designated airline of each Contracting Party shall enjoy the following privileges:

a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

b) to land in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes and

c) while operating an agreed service on a specified route to make stops in the territory of the other Contracting Party on the points specified for that route in the Annex to the present Agreement, for the purpose of putting down and taking on international traffic in passengers, cargo and mail coming from or destined to the territory of the other Contracting Party or of a third Country.

3. — Nothing in paragraph 2 of this article shall be deemed to confer to the airlines of one Contracting Party the privileges of taking up in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail destinated for another point in the territory of that other Contracting Party.

4. — The laws, regulations and instructions of one Contracting Party relating to the entry into or departure from its territory of aircraft or air services operated in international air navigation or to the operation of such aircraft or air services while within its territory shall be applied to the aircraft and agreed services of the designated airline of the other Contracting Party.

Article III

1. — Each Contracting Party shall have the right to designate in writing - through the Aeronautical Authorities - to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

2. — On receipt of the designation the other Contracting Party through its Aeronautical Authorities, and

subject to the provisions of paragraph 3 and 4 of this Article, shall grant without delay to the airline designated the appropriate operating authorization.

3. — The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may request the designated airline of the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations which they normally apply to the activity of air carriers and to the operation of international commercial air services.

4. — Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline or to withhold or revoke the granting to an airline of the privileges specified in paragraph 2 of Article II of the present Agreement or to impose such appropriate conditions as it may deem necessary on the exercise by an airline of those privileges, in case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party or in nationals of the Contracting Party designating the airline.

5. — The airline so designated and authorised may begin to operate the agreed services at any time, subject to the provisions of article VIII.

6. — Each Contracting Party reserves the right to withhold or revoke the operating authorization or to impose such appropriate conditions as it may deem necessary in case where the designated airline fails to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting those privileges, and where to the judgement of the former Party there is a failure to fulfil the conditions under which the rights are granted by this agreement. Such action shall be exercised only after consultation between the two Contracting Parties and this consultation shall commence within a period of 60 days from the date of the request.

Article IV

Certificates of airworthines, certificates of competency and licences issued by one Contracting Party or rendered valid and still in force shall be recognized as valid by the other Contracting Party.

Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognise, for the purpose of flight over its own territory, the certificates of competency and licences, granted to its own nationals by the other Contracting Party or by a third Country.

Article V

In order to prevent discriminatory practices and to assure equality of customs and fiscal treatment for the designated airlines of both Contracting Parties, it is agreed that:

a) The aircraft of the designated airline of a Contracting Party, engaged in the agreed services, shall be admitted into and depart from the territory of the other Contracting Party, free from customs duties and similar charges;

b) Fuel, lubricating oils, aircraft stores, spare parts and normal aircraft equipment retained on board aircraft of the designated airline of a Contracting Party to operate the agreed services, shall be admitted into the territory of the other Contracting Party exempt from customs duties and other similar fiscal charges, even when they are consumed or used by the said aircraft during flights over the said territory. Such supplies cannot be disembarked without the consent of the customs authorities of the other Contracting Party.

c) Fuel, lubricating oils, aircraft stores, spare parts and normal aircraft equipment introduced into the territory of a Contracting Party for the exclusive use of aircraft of the designated airline of the other Contracting Party, operating the agreed air services, are exempt from customs duties and other similar fiscal charges, subject to the customs regulations normally applied in the said territory;

d) Fuel and lubricating oils, taken on board aircraft of the airline of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party are exempt from customs duties and other fiscal charges, provided that customs regulations in force on the said territory are observed.

e) The supplies which, in accordance with the provisions contained in the above paragraphs, enjoy customs and fiscal exemption, cannot be used for purposes other than those relative to the services of flight and shall be re-exported in the case they cannot be used, unless their nationalization was permitted according to the regulation in force in the territory of the Contracting Party concerned. Pending their use and allocation they shall remain under the control of the customs authorities.

Article VI

There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories and beyond.

In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provide on the specified routes or part of the same routes.

Article VII

The agreed services provided by designated airlines of both Contracting Parties shall bear reasonable relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes, they shall have as their primary objectives the provisions at a reasonable load factor of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territory of the Contracting Party which has designated the airline and the territory of the destination Countries.

Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points in the territories of third countries in the specified routes, shall be made in accordance with the general principle that capacity shall be related to:

a) traffic requirements between the countries of origin and the countries of destination

b) the requirements of through airline operation

c) traffic requirements of the area through which the airline passes, after taking account the interests of other transport services established by airlines of the States comprising the area.

Before inauguration of the agreed services and for the subsequent changes of capacity the Aeronautical

Authorities of the Contracting Parties shall agree to the practical application of the principles contained in the previous paragraphs of this Article for the operation of the agreed services by the designated airlines.

Article VIII

1. — The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and comfort) and where it is deemed suitable the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this article.

2. — The tariffs referred to in paragraph 1 of this Article, shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes, between the designated airlines (where it is deemed suitable, in consultation with other airlines operating over the whole or part of that route). Such agreement shall be reached through the ratefixing procedure of the International Air Transport Association (I.A.T.A.).

3. — Any tariffs so agreed shall be submitted for approval to the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least thirty days prior to the proposed date of their introduction. This period may be reduced in special cases if the Aeronautical Authorities so agree.

4. — In the event of disagreement between the designated airlines concerning the tariffs, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall endeavour to determine them by agreement between themselves.

5. — If the Aeronautical Authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph 3 of this article or on the determination of any tariff under paragraph 4, the dispute shall be settled in accordance with the provision of article X of the present Agreement.

6. *a*) No tariff shall come into force if the Aeronautical Authorities of either Contracting Party are dissatisfied with it, except under the provision of paragraph 3 of article X of the present Agreement.

b) When tariffs have been established in accordance with the provisions of this article, these tariffs shall remain in force until new tariffs have been established in accordance with the provisions of this article.

Article IX

If either of the Contracting Parties consider desirable to modify any provision of the present Agreement, it may request consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties and such consultation shall take place within sixty days from the date of the request.

Should the Aeronautical Authorities reach an agreement on amendment of the present Agreement, such amendment shall come into force when confirmed by an exchange of diplomatic notes.

Article X

1. — If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the present Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation between themselves.

2. — If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation,

a) they may agree to refer the dispute for decision to an arbitral tribunal appointed by agreement between them or to some other person or body, or

b) if they do not so agree or if, having agreed to refer the dispute to an arbitral tribunal, they cannot reach an agreement as to its composition, either Contracting Party may submit the dispute for decision to any tribunal competent to decide it which may hereafter be established within the International Civil Aviation Organization (ICAO) or, if there is no such tribunal, to the Council of said Organization.

2. — The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph 2 of this Article.

3. — If and so long as either Contracting Party or the designated airline of either Contracting Party fails to comply with the decision given under paragraph 2 of this Article, the other Contracting Party may limit, withhold or revoke any rights or privilege granted by virtue of the present Agreement to the Contracting Party in default or to the designated airline of that Contracting Party.

Article XI

In the event of the conclusion of any general multilateral Convention concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such convention.

Article XII

Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right of free transfer at the official rate of exchange of the net profits earned by that airline in its own territory in connection with the carriage of passengers, mail and cargo.

Article XIII

Either Contracting Party may at any time give notice to the other if it desires to terminate the present Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization (ICAO). If such notice is given, the present Agreement shall terminate twelve months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fifteen days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization (ICAO).

Article XIV

The present Agreement and any amendment to the same shall be registered within the Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO).

Article XV

The present Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification.

In witness Whereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement and affixed thereto their seals.

Done at Rome this 21st day of March 1967 in duplicate in the English language.

For the Government of the Italian Republic	*For the Imperial Ethiopian Government*
Felice SANTINI	Ato HAILU ALEMAYEHOU

ANNEX

The Ethiopian designated airline will be entitled to operate the following route schedule, with full traffic rights and the faculty to omit one or more points on any or all flights:

Points in Ethiopia - Khartoum - Cairo - Beirut - Athens - Rome and points beyond in Europe.

The Italian designated airline will be entitled to operate the following route schedule, with full traffic rights and the faculty to omit one or more points on any or all flights:

Points in Italy - Athens - Cairo - Khartoum - Addis Ababa or Asmara and points beyond in Central and Eastern Africa and Malagasy Republic.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

LEGGE 11 febbraio 1970, n. 56.
Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue:

sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio	600
marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia	3.200
marescialli d'alloggio capi	3.450
marescialli d'alloggio ordinari	3.450
brigadieri e vicebrigadieri	9.300
appuntati, carabinieri scelti, carabinieri e allievi carabinieri	59.000
	79.000

Nell'organico dei marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia sono compresi 300 marescialli maggiori nominati alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.

Art. 2.

Gli organici di cui all'articolo 1 saranno raggiunti in un periodo di quattro anni come indicato nell'annessa tabella.

A decorrere dal 1° gennaio 1970 è soppressa la tabella *A* annessa alla legge 9 luglio 1967, n. 564.

Art. 3.

La lettera *d*) dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, è sostituita dalla seguente:

« *d*) gli arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio ».

Per l'anno finanziario 1970 detto contingente è fissato in 1300 unità.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutabile per l'anno finanziario 1970 in lire 5.100 milioni, si farà fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 4002 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario anzidetto.

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli ordinari stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello indicato nel comma precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — GUI — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

TABELLA

Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

GRADI	Organici al 1° gennaio 1970	Organici al 1° gennaio 1971	Organici al 1° gennaio 1972	Organici al 1° gennaio 1973
Sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio	600	600	600	600
Marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia	2.884	3.010	3.118	3.200
Marescialli d'alloggio capi	2.523	2.894	3.211	3.450
Marescialli d'alloggio ordinari	2.752	3.031	3.270	3.450
Brigadieri e vice brigadieri	9.262	9.278	9.291	9.300
Appuntati, carabinieri scelti, carabinieri e allievi carabinieri	60.979	60.187	59.510	59.000
TOTALE . . .	79.000	79.000	79.000	79.000

LEGGE 14 febbraio 1970, n. 57.

Norme concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e successivamente inquadrati in ruolo con il grado di guardia possono, a domanda, chiedere la applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888.

Sulle domande degli interessati decide il Ministero dell'interno, previo parere della commissione di avanzamento di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460, circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 75 della legge predetta.

Gli elementi ritenuti idonei dalla commissione conseguono la reintegrazione nella posizione di sottufficiale con il diritto alla ricostruzione di carriera ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, e di quelle contenute negli articoli 2 e 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408, con l'iscrizione nel ruolo separato e limitato dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza istituito ai sensi dello articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Nel ruolo anzidetto possono essere, altresì, iscritti, a domanda, i militari che sono già transitati nella carriera di sottufficiale.

Previo giudizio della commissione di avanzamento di cui al secondo comma, può essere reintegrato nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di riversibilità anche il personale per il quale si verificano le condizioni di cui al primo comma, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

L'iscrizione al ruolo separato e limitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 viene effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione di carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

Art. 3.

L'avanzamento previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408, è conferito per anzianità.

Art. 4.

In corrispondenza del numero degli appuntati e delle guardie che, dopo la ricostruzione della carriera, saranno iscritti nel ruolo separato e limitato ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della presente legge saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di appuntato e di guardia del ruolo ordinario.

Art. 5.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione della presente legge decorreranno dalla data della nomina nel ruolo separato di cui all'articolo 1.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 28.450.000 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1324 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1970 e ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 19 febbraio 1970, n. 58.

Concessione di contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 25 milioni previsto a favore dell'Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale », con sede in Milano, dalla legge 1° marzo 1965, n. 116, è prorogato per il quinquennio 1970-1974 ed è elevato a lire 30 milioni.

Art. 2.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenterà al Ministero di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.

Art. 3.

All'onere di lire 30 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970, si provvederà mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — GAVA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 19 febbraio 1970, n. 59.

Assistenza sanitaria dell'INADEL in favore dei figli degli iscritti anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' fatta salva l'assistenza sanitaria fruita dai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 8 marzo 1968, n. 152, anteriormente all'entrata in vigore di tale norma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 19 febbraio 1970, n. 60.

Concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni a favore della « Fondazione Luigi Einaudi », con sede a Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1968, e fino allo esercizio finanziario 1977 incluso, è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni a favore della « Fondazione Luigi Einaudi », con sede a Torino.

Tale contributo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo, si provvederà: per l'esercizio finanziario 1968, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità del suddetto fondo indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi esercizi finanziari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Pesaro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 maggio 1968, ha deliberato, ai sensi della legge sopracitata, l'ampliamento del vincolo della zona alta del Colle di San Bartolo nel comune di Pesaro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pesaro;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la strada panoramica che corre lungo la sommità del Colle di San Bartolo costituisce un armonico insieme di punti di vista dai quali si godono pubblicamente quadri naturali di ampio raggio sia verso il mare, con la vista della città di Pesaro da una parte, Gabicce e Cattolica dall'altra, sia verso le colline dell'interno con la vista dei caratteristici nuclei abitati di Gradara, Novilara ed altri;

Decreta:

La zona alta del Colle di San Bartolo sita nel territorio del comune di Pesaro ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: confine nord-ovest della zona vincolata con decreto ministeriale 13 gennaio 1954 - confine a valle con il demanio marittimo - confine territoriale con il comune di Gabicce - tratto della panoramica sino alla strada vicinale di Vallugola - detta strada sino all'incrocio con la via di Vincolungo - segue detta via sino all'incrocio con la panoramica - da detto incrocio segue una linea parallela alla strada panoramica, alla distanza di metri 300 (trecento) dal bordo a monte di detta via.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Pesaro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

Verbale n. 39

L'anno millenovecentosessantotto ed il giorno 3 del mese di maggio, alle ore 8,30 si è riunita in Pesaro, presso la sede dell'amministrazione provinciale, la commissione per la tutela delle bellezze naturali, regolarmente convocata dal presidente con lettera protocollo n. 5 del 24 aprile per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) PESARO - *Colle San Bartolo*: ampiamento del vincolo della zona alta sino al confine con il comune di Gabicce.

(*Omissis*).

Dopo una breve discussione la commissione alla unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Pesaro la zona come segue delimitata, in quanto la strada panoramica che corre lungo la sommità del Colle San Bartolo costituisce un armonico insieme di punti di vista dai quali si godono pubblicamente quadri naturali di ampio raggio sia verso il mare, con la vista della città di Pesaro da una parte, Gabicce e Cattolica dall'altra, sia verso le colline dell'interno con la vista dei caratteristici nuclei abitati di Gradara, Novilara ed altri.

Confini: confine nord-ovest della zona vincolata con decreto ministeriale 13 gennaio 1954 - confine a valle con il demanio marittimo - confine territoriale con il comune di Gabicce - tratto della panoramica sino alla strada vicinale di Vallugola - detta strada sino all'incrocio con la via di Vincolungo - segue detta via sino all'incrocio con la panoramica - da detto incrocio segue una linea parallela alla strada panoramica, alla distanza costante di metri 300 (trecento) dal bordo a monte di detta via.

(*Omissis*).

(1597)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1970.

Iscrizione dell'Unione dei produttori esportatori di agrumi, con sede in Messina, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 30 maggio 1968 con la quale l'Unione dei produttori esportatori di agrumi - U.P.E.A., con sede in Messina, via Dogali n. 50, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta unione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Messina con foglio numero 7978 del 20 maggio 1969;

Sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'Unione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Unione dei produttori esportatori di agrumi - U.P.E.A., con sede in Messina, via Dogali n. 50, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta unione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1970

Il Ministro: SEDATI

(1595)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Minervino di Lecce.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza

del 23 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Minervino di Lecce;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Minervino di Lecce;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè conserva ancora intatte tutte le caratteristiche panoramiche della sua originaria bellezza e composizione naturale, formando, con le sue macchie verdi ad essenze locali, un quadro naturale di grande suggestività godibile da numerosi punti di vista nonchè, per la presenza inoltre di antichi monumenti, un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona — come sottospecificata — sita nel territorio del comune di Minervino di Lecce ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord: territori comunali di Giurdignano e Giuggianello;

ad est: territori comunali di Uggiano la Chiesa e Otranto e S. Cesarea Terme;

a sud: territori comunali di S. Cesarea Terme e Poggiardo;

a ovest: con la residua parte del territorio comunale di Lecce (strada provinciale Palmariggi-Minervino-Cocumola-Vaste).

Poligonali:

Tratto A-B: parte del confine tra i territori comunali di Minervino e Giuggianello nel punto d'incrocio con la provinciale Palmariggi-Minervino a quota 107 località Masseria S. Vasili Masso della Vecchia, segue detta strada sino a lambire il centro abitato di Minervino di Lecce che vi rimane escluso secondo la perimetrazione proposta ed approvata dal consiglio comunale secondo le norme previste dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, prosegue lungo detta strada verso sud sino ad incontrare la frazione Cocumola il cui centro abitato rimane escluso secondo le previsioni della legge di cui sopra, prosegue ancora lungo tale strada provinciale verso sud-ovest fino ad incontrare il confine del territorio comunale di Minervino di Lecce con quello di Poggiardo a quota 118 località Brunitta.

Tratto B-C: parte dal predetto punto *B* sulla provinciale Minervino-Cocumola-Vaste a quota 118 località Brunitta segue verso sud-est il confine del territorio comunale Minervino fino a raggiungere il predetto punto *A* a nord-est a quota 107 della provinciale Palmariggi-Minervino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Minervino di Lecce provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto il giorno 23 luglio alle ore 10 in Lecce nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente ordine del giorno diramato con raccomandata n. 186 del 17 luglio 1968.

MINERVINO DI LECCE: Vincolo panoramico di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa quindi a delimitare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia allegata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

A nord: territori comunali di Giurdignano e Giuggianello;

Ad est: territori comunali di Uggiano La Chiesa e Otranto e S. Cesarea Terme;

A sud: territori comunali di S. Cesarea Terme e Poggiardo;

A ovest: con la residua parte del territorio comunale di Lecce (strada provinciale Palmariggi-Minervino-Cocumola-Vaste.

Poligonali:

Tratto A-B: Parte del confine tra i territori comunali di Minervino e Giuggianello nel punto d'incrocio con la provinciale Palmariggi-Minervino a quota 107 località Masseria S. Vasili Masso della Vecchia, segue detta strada sino a lambire il centro abitato di Minervino di Lecce che vi rimane escluso secondo la perimetrazione proposta ed approvata dal consiglio comunale secondo le norme previste dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, prosegue lungo detta strada verso sud sino ad incontrare la frazione di Cocumola il cui centro abitato rimane escluso secondo le previsioni della legge di cui sopra, prosegue ancora lungo tale strada provinciale verso sud-ovest fino ad incontrare il confine del territorio comunale di Minervino di Lecce con quello di Poggiardo a quota 118 località Brunitta.

Tratto B-C: Parte dal predetto punto *B* sulla provinciale Minervino-Cocumola-Vaste a quota 118 località Brunitta segue verso sud-est il confine del territorio comunale Minervino fino a raggiungere il predetto punto *A* a nord-est a quota 107 della provinciale Palmariggi-Minervino.

Per quanto sopra, la commissione, riconosciuto che i territori nei limiti innanzi specificati posseggono in assoluta prevalenza i requisiti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e meglio chiariti nei punti 4 e 5 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, considerato che gli stessi territori sono anche caratterizzati da macchie verdi ad essenze locali:

Delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce, a norma dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte del terri-

torio comunale di Minervino di Lecce, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale, fatta esclusione dei centri abitati, del comune di Minervino e della frazione di Cocumola per la ampiezza relativa alla perimetrazione proposta ed approvata dal consiglio comunale secondo la legge 6 agosto 1967, n. 765.

Propone che il territorio comunale di Minervino di Lecce: per la parte descritta, delimitata e specificata nelle premesse, venga dichiarata di notevole interesse pubblico e assoggettato ai vincoli e alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497 del relativo regolamento di attuazione 3 giugno 1940, n. 1357, quale bellezza naturale di insieme a termine dell'art. 1 della stessa legge 1497 commi 3 e 4.

(1598)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Porto S. Elpidio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 27 gennaio, 14 marzo e 20 aprile 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona della Torretta dell'Orologio con annesso fabbricato nel comune di Porto S. Elpidio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno);

Vista l'opposizione presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del signor Remo Rossi;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè il fabbricato Torretta dell'Orologio e annessa costruzione costituisce un elemento caratteristico di valore estetico e tradizionale che, collegato al verde del retrostante parco pubblico della ex Villa Murri — già soggetto a vincolo — forma un quadro tradizionale godibile dalle antistanti piazze Garibaldi e Virgilio;

Decreta:

La zona costituita dalla Torretta dell'Orologio con annesso fabbricato, sita nel territorio del comune di Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è distinta al catasto con il foglio n. 15 mappali 278, 277, 276 e 802.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Porto S. Elpidio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

Verbale n. 24

L'anno 1967 ed il giorno 27 del mese di gennaio, regolarmente convocata dalla soprintendenza ai monumenti delle Marche, si è riunita in Ascoli Piceno presso la sede dell'amministrazione provinciale, la commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) PORTO S. ELPIDIO: collina retrostante i giardini pubblici e la Torre dell'Orologio.

(*Omissis*).

Chiude la discussione il presidente della commissione ponendo ai voti la proposta di vincolo che viene accettata limitata soltanto ai mappali 278, 277, 276 e 802 da tutti i membri della commissione ad eccezione del sindaco che nel prendere atto della decisione chiede un ulteriore esame sul posto.

La commissione aggiorna quindi l'argomento ad una prossima riunione.

Verbale n. 25

L'anno 1967 ed il giorno 14 del mese di marzo, regolarmente convocata dalla soprintendenza si è riunita in Ascoli Piceno presso la sede dell'amministrazione provinciale la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il seguente

Ordine del giorno:

1) PORTO S. ELPIDIO: Parco ex Villa Murri e fabbricato Torre dell'Orologio (sopralluogo).

(*Omissis*).

Il segretario comunica che il presidente è assente per precedenti impegni improrogabili e che l'ing. Crisostomi con telegramma ha avvertito della sua impossibilità di partecipare.

Constatato pertanto la mancanza del numero legale dei membri, richiesto dalla legge, l'argomento all'ordine del giorno viene aggiornato e la seduta rinviata a data da destinarsi.

Verbale n. 26

L'anno 1967 ed il giorno 20 del mese di aprile, previa regolare convocazione da parte della soprintendenza ai monumenti, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente

Ordine del giorno:

1) PORTO S. ELPIDIO: Parco ex Villa Murri e fabbricato Torre dell'Orologio.

(*Omissis*).

Viene data lettura dei verbali n. 24 e 25 e quindi la commissione stessa si trasferisce sul posto per eseguire il sopralluogo richiesto dal sindaco.

Con detto sopralluogo si conferma il deliberato della riunione del 27 gennaio 1967 per l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Porto S. Elpidio della zona comprendente la Torretta dell'Orologio e annesso fabbricato; il tutto distinto a catasto al foglio n. 15 mappali 278, 277, 276 e 802.

(1596)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1970.

Rettifica del periodo di conferma del rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno agli organi deliberativi del consorzio autonomo del porto di Genova.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1969, con il quale il sen. Angelo Giorgetti è stato confermato rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in seno agli organi deliberativi del consorzio autonomo del porto di Genova per un quadriennio a partire dal 1° gennaio 1970;

Considerato che per errore materiale tale quadriennio è stato indicato con riferimento al periodo 1° gennaio 1970 - 31 dicembre 1974 invece che al periodo 1° gennaio 1970 - 31 dicembre 1973;

Ritenuta la necessità di procedere alla necessaria rettifica;

Decreta:

Il quadriennio, per il quale il sen. Angelo Giorgetti è confermato rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno agli organi deliberativi del consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al proprio decreto 31 dicembre 1969, è rettificato in « 1° gennaio 1970 - 31 dicembre 1973 ».

Il presente decreto sarà trasmesso per conoscenza, alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1970

Il Ministro: CARON

(1587)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara, ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 1,50 per cento.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 18 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(1584)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Costituzione degli uffici provinciali dell'amministrazione dell'interno nella provincia d'Isernia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20, sull'adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione, nella provincia di Isernia, degli uffici provinciali dell'Amministrazione dell'interno;

Visto l'art. 4 della citata legge 2 febbraio 1970, numero 20;

Decreta:

Art. 1.

A fare data dal 3 marzo 1970 vengono costituiti in Isernia, ed entrano in funzione, la prefettura, la questura, l'archivio di Stato, il comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ufficio provinciale dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali e nell'albo della provincia di Campobasso, nonchè negli albi dei comuni appartenenti alla provincia di Isernia.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1970
Registro n. 7 Interno, foglio n. 159

(1953)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1970.

Costituzione del collegio sindacale della cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con legge 11 marzo 1953, n. 159, che istituisce la cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965 recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della cassa stessa;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1967, relativo alla costituzione del collegio sindacale della cassa per il triennio 1967-69;

Ritenuta la necessità di ricostituire il collegio sindacale della cassa medesima, per il triennio 1970-72;

Viste le designazioni della Corte dei conti e del Ministero del tesoro;

Decreta:

Il collegio sindacale della cassa per la formazione della proprietà contadina, per il triennio 1970-72, è così costituito:

Sindaci effettivi:

Paladini dott. Gaetano, in rappresentanza della Corte dei conti;

Faraone dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Leone dott. Francesco Paolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Sindaci supplenti:

D'Adamo dott. Fulvio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Maffei dott. Emilio, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2036)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1970.

Variazioni del saggio d'interesse sulle anticipazioni e del tasso di sconto presso la Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 24 marzo 1969;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969;

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 14 agosto 1969;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

A decorrere dal 9 marzo 1970 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa, presso la Banca d'Italia, è aumentata dal 4 % al 5,50 %; restano invariate le maggiorazioni previste dal decreto ministeriale del 22 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 24 marzo 1969, per le anticipazioni a scadenza fissa.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data del 9 marzo 1970, la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è aumentata dal 4 % al 5,50 %; resta invariata nella misura dell'1,50 % la maggiorazione prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 21 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969.

Per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64, nonchè relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata nella misura del 3,50 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1970

Il Ministro: COLOMBO

(2081)

DECRETO PREFETTIZIO 16 febbraio 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1967, n. 54828, div. 3ª, con il quale il dott. Giorgio Pagani venne nominato membro del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la lettera in data 2 febbraio 1970, n. 1075, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con cui si designa quale componente del consiglio predetto il dott. Giovanni Foti in sostituzione del dottor Giorgio Pagani, deceduto;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al riguardo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Giovanni Foti è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione del dott. Giorgio Pagani.

Novara, addì 16 febbraio 1970

Il prefetto: VILLA

(1689)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Edward M. Sacchet, console degli U.S.A. a Napoli.

(1633)

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Isela B. Burget, vice console degli U.S.A. a Napoli.

(1634)

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Phillip V. Battaglia, vice console degli U.S.A. a Roma.

(1635)

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor William J. Barnsdale, console degli U.S.A. a Napoli.

(1636)

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Thomas A. Forbord, vice console degli U.S.A. a Milano.

(1637)

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Henry P. Daymont. vice console degli U.S.A. a Milano.

(1638)

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Benjamin Tua, vice console degli U.S.A. a Palermo.

(1639)

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jack Plant, console di Gran Bretagna a Milano.

(1640)

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John F. Ritchotte, console degli U.S.A. a Napoli.

(1641)

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Robert E. Ezelle, console degli U.S.A. a Napoli.

(1642)

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor George H. Haines III, vice console degli U.S.A. a Genova.

(1643)

In data 14 febbraio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso al signor John L. Kuhn, console generale degli U.S.A. a Roma.

(1644)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Verbania Intra

Con decreto 30 maggio 1969, n. 562 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente S. Giovanni in comune di Verbania - Intra (Novara) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 53, mappale 217 della superficie di mq. 2560 ed indicato nella planimetria rilasciata il 5 febbraio 1969, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Novara; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1812)

Approvazione del piano di zona del comune di Rieti

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1970, n. 812, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Rieti.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1813)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

Lauria Gaetano, capitano dei carabinieri, il 14/30 gennaio 1968 in Gibellina (Trapani).

Simari Giuseppe, carabiniere, il 18 marzo 1968 in Borgetto (Palermo).

Boaga Alviano, il 9 giugno 1968 in Venezia.

Carlesi Sergio, il 19 giugno 1968 in Pisa.

Piroddi Bruno, guardia di finanza, il 30 luglio 1968 in Venezia.

Bresolin Gino, il 30 luglio 1968 in Venezia.

Cesca Valerio, il 22 agosto 1968 in Venezia.

Leaval Emilio, il 22 settembre 1968 in La Salle (Aosta).

Pastoret Ernesto, il 22 settembre 1968 in La Salle (Aosta).

Veticoz Franco, il 22 settembre 1968 in La Salle (Aosta).

Veticoz Renzo, il 22 settembre 1968 in La Salle (Aosta).

Memoli Aniello, guardia scelta di pubblica sicurezza, il 28 settembre 1968 in Torre Annunziata (Napoli).

Rinaldi Salvatore, vigile del fuoco, il 1° dicembre 1968 in Nocera Superiore (Salerno).

Gabriele Giovanni, vigile sanitario, il 31 gennaio 1969 in Cosenza.

Bregoli Lino, il 10 febbraio 1969 in Ferrara.

Tavoletti Cosimo, maresciallo di 2ª classe di pubblica sicurezza, il 14 giugno 1969 in Barletta (Bari).

Sagliocco Vittorio, guardia di pubblica sicurezza, il 22 giugno 1969 in Peschiera (Verona).

(1600)

Autorizzazione al comune di Casteldaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1970, il comune di Casteldaccia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.737.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1767)

Autorizzazione al comune di Sonnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1970, il comune di Sonnino (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.104.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1768)

Autorizzazione al comune di Albidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1970, il comune di Albidona (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.157.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1769)

Autorizzazione al comune di Casteldaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1970, il comune di Casteldaccia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.345.957, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1770)

Autorizzazione al comune di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1970, il comune di Gibellina (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1771)

Autorizzazione al comune di Monte San Biagio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1970, il comune di Monte San Biagio (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.588.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1772)

Autorizzazione al comune di Papasidero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1970, il comune di Papasidero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.041.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1773)

Autorizzazione al comune di Santomenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1970, il comune di Santomenna (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.219.907, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1774)

Autorizzazione al comune di Veglie ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1970, il comune di Veglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1775)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1969 all'11 settembre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1725/69 e n. 1752/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06		Riso:	
		A. greggio o semigreggio (non pilato):	
		II. Riso semigreggio (non pilato):	
	ex 04	a. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	4,552
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	3,692
	ex 04	b. altro:	
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	4,762
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	3,892

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06 (segue)		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2.	
	07	a. Riso semilavorato:	
		- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	4,078 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	7,063 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	5,933 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	8,143 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	5,633 (3)
	11	b. Riso lavorato a fondo:	
		- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	4,344 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	7,524 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	6,324 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	8,674 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	6,000 (3)
		II. altro:	
	14	a. Riso semilavorato:	
		- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	4,592 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	8,587 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	7,378 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	9,517 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,032 (3)
	17	b. Riso lavorato a fondo:	
		- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	4,924 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	9,204 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	7,904 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	10,204 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,539 (3)
	21	C. spezzato	1,800

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5% la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(827)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 15 maggio 1969 al 5 giugno 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 901/69, n. 938/69, n. 976/69, n. 1013/69 e n. 1044/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 15 maggio 1969 al 22 maggio 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano (2)	52,00
	- il Libano	53,35
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la zona IV a) e b) (2)	53,45
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e della Colombia (2)	55,45
	- il Brasile	56,40
	- la Colombia	57,50
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	55,45
	- la zona V c), ad eccezione delle Filippine (2)	59,80
	- le Filippine	60,50
	- il Portogallo	54,30
	- la Jugoslavia	51,00
	- la Grecia	54,40
	- l'Irlanda	53,45
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	54,50
	- la Svizzera	54,50
	- le zone II e III (2)	63,00
	- gli altri paesi terzi	57,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	53,00
	- l'Austria e il Liechtenstein	41,25
	- la Svizzera	45,00
	- la Danimarca	39,25
	- gli altri paesi terzi	47,50
10.04	Avena	32,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	34,00
	- il Regno Unito	38,00
	- gli altri paesi terzi	39,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	41,75
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	86,45
	- la zona III a) e b) (3)	91,45
	- la zona IV a) e b) (3)	89,45
	- la zona IV c) ad eccezione delle Filippine (3)	91,80
	- le Filippine	89,45
	- gli altri paesi terzi	80,45
	- tenore in ceneri da 521 a 600	75,45
	- tenore in ceneri da 601 a 900	70,95
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	79,45
	- gli altri paesi terzi	66,95
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	61,95
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	55,95
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	40,20
	- tenore in ceneri da 701 a 850	40,20
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	40,20
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,20
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	31,20
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	26,20
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	26,20
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	90,05
	- gli altri paesi terzi	81,05
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	86,45
	- la zona IV b) (3)	89,45
	- gli altri paesi terzi	80,45

Periodo dal 23 maggio 1969 al 29 maggio 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano (2)	52,00
	- il Libano	54,75
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la zona IV a) (2)	53,45
	- la zona IV b), ad eccezione del Messico (2)	53,45
	- il Messico	57,90
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e della Colombia (2)	55,45
	- il Brasile	56,40
	- la Colombia	57,50
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	55,45
	- la zona V c), ad eccezione delle Filippine (2)	59,80
	- le Filippine	60,50
	- il Portogallo	54,30
	- la Jugoslavia	51,00
	- la Grecia	54,40
	- l'Irlanda	53,45
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	54,50
	- la Svizzera	54,50
	- le zone II e III (2)	63,00
	- il Venezuela	60,00
	- gli altri paesi terzi	57,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	50,00
	- l'Austria e il Liechtenstein	41,25
	- la Svizzera	45,00
	- la Danimarca	39,25
	- gli altri paesi terzi	47,50
10.04	Avena	32,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare resti uzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	34,00
	- il Regno Unito	38,00
	- gli altri paesi terzi	39,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	41,75
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	86,45
	- la zona III a) e b) (3)	91,45
	- la zona IV a) e b) (3)	89,45
	- la zona IV c) ad eccezione delle Filippine (3)	91,80
	- le Filippine	89,45
	- gli altri paesi terzi	80,45
	- tenore in ceneri da 521 a 600	75,45
	- tenore in ceneri da 601 a 900	70,95
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	79,45
	- gli altri paesi terzi	66,95
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	61,95
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	55,95
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	40,20
	- tenore in ceneri da 701 a 850	40,20
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	40,20
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,20
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	31,20
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	26,20
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	26,20
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	90,05
	- gli altri paesi terzi	81,05
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	86,45
	- la zona IV b) (3)	89,45
	- gli altri paesi terzi	80,45

Periodo dal 30 maggio 1969 al 1° giugno 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano (2)	52,00
	- il Libano	54,75
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la zona IV a) (2)	53,45
	- la zona IV b), ad eccezione del Messico (2)	53,45
	- il Messico	57,90
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e della Colombia (2)	55,45
	- il Brasile	56,40
	- la Colombia	57,50
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	55,45
	- la zona V c), ad eccezione delle Filippine (2)	60,50
	- le Filippine	60,00
	- il Portogallo	54,30
	- la Jugoslavia	51,00
	- l'Irlanda	53,45
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	54,50
	- la Svizzera	54,50
	- le zone II e III (2)	63,00
	- il Venezuela	60,00
	- gli altri paesi terzi	57,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	50,00
	- l'Austria e il Liechtenstein	41,25
	- la Svizzera	45,00
	- la Danimarca	39,25
	- gli altri paesi terzi	47,50
10.04	Avena	32,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	34,00
	- il Regno Unito	38,00
	- gli altri paesi terzi	39,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	41,75
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	86,45
	- la zona III a) e b) (3)	91,45
	- la zona IV a), b) e c) (3)	89,45
	- gli altri paesi terzi	80,45
	- tenore in ceneri da 521 a 600	75,45
	- tenore in ceneri da 601 a 900	70,95
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	79,45
	- gli altri paesi terzi	66,95
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	61,95
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	55,95
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	40,20
	- tenore in ceneri da 701 a 850	40,20
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	40,20
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,20
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	31,20
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	26,20
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	26,20
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	85,50
	- la zona IV b) (3)	90,05
	- gli altri paesi terzi	81,05
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	86,45
	- la zona IV b) (3)	89,45
	- gli altri paesi terzi	80,45

Periodo dal 2 giugno 1969 al 5 giugno 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano (2)	52,00
	- il Libano	54,75
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la zona IV a) (2)	53,45
	- la zona IV b), ad eccezione del Messico (2)	53,45
	- il Messico	57,90
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e della Colombia (2)	55,45
	- il Brasile	56,40
	- la Colombia	57,50
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	55,45
	- la zona V c), ad eccezione delle Filippine (2)	60,50
	- le Filippine	60,00
	- il Portogallo	54,30
	- la Jugoslavia	51,00
	- l'Irlanda	53,45
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	54,50
	- la Svizzera	54,50
	- le zone II e III (2)	63,00
	- il Venezuela	60,00
	- gli altri paesi terzi	57,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	50,00
	- l'Austria e il Liechtenstein	41,25
	- la Svizzera	45,00
	- la Danimarca	39,25
	- gli altri paesi terzi	47,50
10.04	Avena	32,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	34,00
	- il Regno Unito	38,00
	- gli altri paesi terzi	39,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	41,75
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	87,80
	- la zona III a) e b) (3)	92,80
	- la zona IV a), b) e c) (3)	90,80
	- gli altri paesi terzi	81,80
	- tenore in ceneri da 521 a 600	76,80
	- tenore in ceneri da 601 a 900	72,30
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	80,80
	- gli altri paesi terzi	68,30
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	63,30
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,30
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	41,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	41,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	41,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	32,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	32,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,40
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	27,40
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	87,15
	- la zona IV b) (3)	91,70
	- gli altri paesi terzi	82,70
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	87,80
	- la zona IV b) (3)	90,80
	- gli altri paesi terzi	81,80

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I - a) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II : Polonia, U.R.S.S. (Porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (Porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshana), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V : a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I : Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II : Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(9576)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'arcispedale « S. Maria Nuova », di Reggio Emilia, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.68/1/3119, in data 22 dicembre 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'arcispedale « S. Maria Nuova », di Reggio Emilia, è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(1619)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « La metallurgica » (già F.I.O.M.), con sede in La Spezia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 febbraio 1970, il rag. Renzo Grassi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « La metallurgica » (già F.I.O.M.), con sede in La Spezia, in sostituzione del geom. Dino Orsoni.

(1810)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1970, registro n. 12, foglio n. 368, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Sangiorgio Angiola avverso la decisione in data 3 novembre 1967 della commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge 13 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di Vicenza, che ha accolto i ricorsi prodotti dai professori Alfredo Roy e M. Aurora Crea.

(1816)

Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

L'ing. Giuseppe Chiota, nato a Formia (Latina) il 19 aprile 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 10 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1615)

Il dott. Marcello Ragnini, nato a Roma il 24 marzo 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 18 gennaio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1616)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione nazionale allevatori di bovini della razza frisona italiana, con sede in Cremona, ad acquistare un appartamento.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970, emanato su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1970, registro n. 3, foglio n. 59, l'Associazione nazionale allevatori di bovini della razza frisona italiana, con sede in Cremona, è stata autorizzata ad acquistare dalla signora Luciana Buschini in Arvedi, per il prezzo complessivo di L. 25.000.000 (venticinque milioni), un appartamento della superficie di 308 mq., sito in Cremona, posto al primo piano dello stabile ubicato al n. 3 di piazza Guglielmo Marconi, costruito sull'area identificata nel N.C.T.R. di Cremona, foglio n. 88, mappale 82-*B*, per destinarlo a sede sociale.

(1599)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a ventisette posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza - ruolo del personale addetto agli uffici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a ventisette posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza - ruolo del personale addetto agli uffici.

Il suddetto concorso è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato secondo quanto stabilito al successivo art. 11.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza di V elementare).

Art. 3.
Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dalla Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1943, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª a da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

7) il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonché gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 11) presso la quale desiderano sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Presentazione dei titoli

I candidati hanno facoltà di produrre a corredo delle domande di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, diploma od attestazione ufficiale che essi ritengano utile ai fini del concorso stesso.

Non si terrà conto dei documenti che perverranno dopo il termine indicato all'art. 4 anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 6.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 8.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale a termini dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, determina i criteri di valutazione dei titoli, esprimendo il giudizio sulla prova pratica di scrittura sotto dettato e forma la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 8.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati idonei che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 10.

Art. 9.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 8, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria; conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 8:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i

prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare numero 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta dal bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè, le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia; quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967; quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 8;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 8, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

z) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 10 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 8) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 11.

Prova pratica di scrittura sotto dettato

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato indicata all'art. 1 del presente bando si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si effettuerà in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la prova pratica di scrittura sotto dettato sarà tenuta.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 12.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli e nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili; all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 recante norme per i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova ai sensi degli articoli 9 e 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto un trattamento economico ai sensi degli articoli 33 e 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto è stato adottato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482, e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1970
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 71

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a ventisette posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria della Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza - ruolo del personale addetto agli uffici.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo

di studio . . conseguito presso .
in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato nella sede di . . . .

. . . . lì . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra: mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1803)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1969, n. 14592, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1969, registro n. 9, foglio n. 160, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del genio civile;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1969, n. 52555, in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso in parola;

Ritenuto che per il funzionamento della suddetta commissione occorre provvedere alla nomina di due membri aggiunti per l'espletamento delle prove facoltative di lingua inglese e tedesca;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Vella, incaricato di lingua inglese nella Università di Roma ed il prof. Luigi Quattrocchi, incaricato di lingua tedesca nell'Istituto superiore orientale di Napoli, sono nominati membri aggiunti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del genio civile indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1969, n. 14592, citato nelle premesse.

Roma, addì 13 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1970
Registro n. 3, *foglio n.* 339

(1746)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina a ufficiale maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio successivo, registro n. 17, foglio n. 206, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 1° settembre 1969, n. 222, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, per la nomina a ufficiale maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice prevista dall'art. 10 della legge 5 giugno 1965, n. 707;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così composta:

Presidente:

Lutri dott. Giuseppe, ispettore generale capo di pubblica sicurezza, vice capo della polizia.

Componenti:

Tenente generale Mantineo Umberto, ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Marongiu dott. Enrico, vice prefetto, direttore della divisione F.A.P.;

Di Martino maestro Aladino, titolare di armonia e contrappunto nel conservatorio di musica di Napoli;

Cece maestro Antonio, titolare di armonia, contrappunto, fuga e composizione nel conservatorio di musica di Roma;

Lacerenza maestro Amleto, maestro direttore della banda dell'Esercito;

Fantini maestro Domenico, già maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Salvatore La Rosa, consigliere di 2ª classe, in servizio presso la direzione generale della pubblica sicurezza.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 400.000, sul capitolo 1443 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1969

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1970
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 22

(1747)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dodici tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 243, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di dodici tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1969, registro n. 4, foglio n. 151, con il quale il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi è stato riaperto fino al sessantesimo giorno (6 maggio 1969) dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (n. 61 del 7 marzo 1969);

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1969, registro n. 6 Difesa, foglio n. 7, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1969, registro n. 27, foglio n. 384, con il quale sono state apportate modifiche alla composizione della commissione predetta;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse:

1. A. C. S. Migliara Onofrio, nato il 24 luglio 1944 . punti 23,44
2. S. ten. s. cpl. cong. Daverio Piero, nato il 26 ottobre 1943 » 21,81
3. Dott. in chim. indust. Polidori Gianfranco, nato il 10 dicembre 1941 . » 21,12

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) A. C. S. Migliara Onofrio . . . punti 23,44
2) S. ten. s. cpl. congedo Daverio Piero . » 21,81
3) Dott. in chim. indust. Polidori Gianfranco » 21,12

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1970
Registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 229

(1793)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio nella categoria degli operai comuni, per la qualifica di mestiere di « aggiustatore meccanico ».

Ai sensi e per effetto dell'art. 7 ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 52, del 19 gennaio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1968, registro n. 52 Difesa, foglio n. 25, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso a seicento posti di operaio per la qualifica di mestiere di « aggiustatore meccanico » (posti sei).

(1792)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a dodici posti di ingegnere di 2ª classe

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a dodici posti di ingegnere di 2ª classe, avranno luogo in Roma nei locali dell'Istituto tecnico industriale statale « Galileo Galilei », via Conte Verde n. 51, nei giorni 25, 26 e 27 marzo 1970, con inizio alle ore 8,00 antimeridiane.

(1941)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione degli atti del concorso, per soli titoli, ad una cattedra di storia dell'arte e bibliotecario in Accademie di belle arti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 43/44 del Bollettino ufficiale - parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 23/30 ottobre 1969, sono stati pubblicati la relazione finale della commissione giudicatrice ed i risultati del concorso, per soli titoli, ad una cattedra di storia dell'arte e bibliotecario in Accademie di belle arti, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1967.

(1790)

Avviso relativo alla pubblicazione degli atti del concorso, per soli titoli, ad una cattedra di plastica ornamentale in Accademie di belle arti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 43/44 del Bollettino ufficiale - parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 23/30 ottobre 1969, sono stati pubblicati la relazione finale della commissione giudicatrice ed i risultati del concorso, per soli titoli, ad una cattedra di plastica ornamentale in Accademie di belle arti, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1967.

(1791)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.